

Roma, 7 Aprile 2015

**OGGETTO:** *informativa contenente le ultime novità in ambito di diritto sportivo*

Gentilissimo,

in allegato Le inviamo la newsletter che contiene le ultime novità giurisprudenziali e non sul diritto sportivo.

Qualsivoglia approfondimento e/o informazione relative al contenuto dell'informativa potrà essere più dettagliatamente analizzato dietro Vostra richiesta.

Nella speranza che il nostro lavoro Le possa essere di aiuto Le inviamo i nostri più

Cordiali Saluti

Guido Del Re

Francesco Casarola

## **-TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE**

### **REGOLAMENTO AGENTI - LEALTA' PROBITA' E CORRETTEZZA - VIOLAZIONE DELL'ART. 1 C. 1 BIS CGS**

FATTISPECIE – Scambio di messaggi a carattere ingiurioso tra due tesserati attraverso Whatsapp

DIRITTO – La vicenda dal punto di vista giuridico deve prendere le mosse dal diritto penale. In particolare nell'art. 599 c.p il giudice può decidere, se le offese sono reciproche di non punire uno o entrambi. E' pacifico che all'interno della FIGC tutti i tesserati o gli appartenenti devono rispettare i principi di lealtà probità e correttezza.

Evidentemente nel caso di specie entrambi hanno violato tale postulato. Inoltre il calciatore ha travalicato il principio di ingiuria, infatti con il suo comportamento ha sconfinato in una vera e propria minaccia. In senso giuridico la minaccia per configurarsi ha bisogno soltanto dell'idoneità del male minacciato nella sfera psichica della persona offesa anche in via potenziale. In particolare è stata rilevata grave la frase " ma ricordati di una cosa, Daniele è calabrese e Daniele non dimentica".

SANZIONI - 1 (una) giornata di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali, oltre all'ammenda di € 6.000,00 (€ seimila/00) nei confronti di Cacia Daniele;

- 1 (uno) mese di inibizione a svolgere qualsiasi attività nell'ambito dell'Ordinamento federale nei confronti di Fiorini Gianluca

### **VIOLAZIONE ART. 1 c. 1 bis CGS - IMPROCEDIBILITA'**

FATTISPECIE – Il dirigente della società sportiva Ischia Isolaverde sig. Iodice, apostrofava MAcalli come "il ragionier Fantozzi" "un comico. Per tali motivi veniva deferito dalla Procura Federale ma la notifica di conclusione delle indagini avveniva a mezzo fax ad un numero non appartenente alla società. Il FAX è stato inviato ad un numero diverso rispetto a quello comunicato.

DIRITTO – Il Tribunale Federale Nazionale ha affermato che l'unico atto legittimo per individuare i giusti e corretti indirizzi dei soggetti deferiti è il modello di censimento depositato presso la Lega di appartenenza.

SANZIONI – Per il principio sopra esposto il Tribunale ha dichiarato la posizione improcedibile.

## **CALCIATORE IN PROVA SENZA NULLA OSTA - VIOLAZIONE ART. 1 c. 1 bis CGS**

FATTISPECIE- Il calciatore Andrea Razzitti in data 05.06.2014 disputava un amichevole con la maglia del Brescia Calcio. Questo avveniva in costanza di tesseramento con l'Aurora Seriate, in virtù di un accordo economico sottoscritto il 14.09.2013 e con scadenza il 30.06.2014.

DIRITTO - Il calciatore a sua discolpa ha invocato la non conoscenza delle norme del CGS e soprattutto ignorava che il suo vincolo con l'Aurora Seriate terminasse il 30.06.2014. Evidentemente ignorantia legis non excusat. Quindi il calciatore doveva ben sapere del suo vincolo e quindi avrebbe dovuto chiedere il nulla osta alla società per la quale apparteneva.

SANZIONI - Il calciatore veniva condannato ad 1 giornata di squalifica.

## **-APPROFONDIMENTI**

### **Il nuovo Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo**

*di Guido Del Re*

In data 01.04.2015 la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha emanato il nuovo regolamento per gli ormai ex Agenti di Calciatori: il "*Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo*", introdotto in attuazione delle linee guide pubblicate dalla FIFA nel giugno 2014 e dal vigente Regolamento sull'attività degli Intermediari Sportivi. Molte sono le novità sia rispetto al "vecchio" Regolamento FIGC e FIFA che rispetto al vigente "Regolamento per gli Intermediari Sportivi" emanato dalla FIFA. Il nuovo testo ha una struttura piuttosto snella essendo composto da 9 articoli e 3 norme transitorie (il vecchio Regolamento FIGC era composto da 30 articoli). Molte sono le novità rispetto al precedente Regolamento Agenti FIGC, qui di seguito riportate. L'articolo 3 rubricato "Registrazione" introduce la novità del "Registro FIGC" in sostituzione dell'ex Albo Agenti. Al Registro devono iscriversi tutti coloro che intendano svolgere l'attività sia in modo "continuativo" che per una singola operazione, mediante la compilazione e l'invio alla FIGC della domanda di iscrizione e del versamento dei diritti di segreteria; l'iscrizione ha validità 1 anno e può essere prorogata senza soluzione di continuità. Con l'iscrizione al Registro il Procuratore si obbliga ad osservare la normativa FIGC, FIFA e UEFA. Con tale previsione normativa viene confermata la natura "ibrida" del

Procuratore il quale, seppur non tesserato alla FIGC, deve comunque osservarne la normativa e di riflesso la normativa UEFA e FIFA. Importante novità prevista dal nuovo Regolamento è l'obbligo del Procuratore (inteso sia quale persona fisica che giuridica) di compilare la "Dichiarazione delle Persone Fisiche o Giuridiche" che consiste in una autocertificazione nel quale dichiara il possesso di una serie di requisiti tra i quali, di non avere condanni per reati di frode sportive e di non di non avere riportato la sanzione della preclusione nell'ordinamento sportivo; - di non trovarsi in nessuna situazione di incompatibilità prevista dal nuovo Regolamento e di non avere procedimento e/o sanzioni in essere nell'ambito FIGC. L'articolo 5 introduce il nuovo "Contratto di Rappresentanza" sostitutivo dei moduli federali (blu per i rapporti Calciatore/Agente, verde per i rapporti Calciatore minore/Agente, rosso per i rapporti Club/Agente). Il contratto deve essere sottoscritto da ambo le parti interessate e deve contenere le loro generalità complete, l'oggetto del mandato, la durata non superiore a due anni (rimane quindi in vigore la vecchia durata), il corrispettivo, le clausole di risoluzione e le eventuali penali, e la clausola compromissoria o l'indicazione del foro competente per le controversie. Tale ultimo punto introduce una novità rispetto alla precedente normativa che prevedeva, nei moduli federali, una clausola devolutiva delle controversie al vecchio Tribunale di Arbitrato Nazione per lo Sporto (TNAS) presso il CONI. Una delle più grandi novità introdotte dal presente Regolamento è disciplinata dall'articolo 7 rubricato "Conflitto di Interessi". Tale norma prevede la possibilità in capo al Procuratore di rappresentare ambedue le parti nell'ambito della medesima trattativa purché le stesse ne diano espresso consenso scritto. Nel Contratto di Rappresentanza, il Procuratore deve indicare se agisce nell'interesse di una o più parti e nel secondo caso è tenuto a stipulare un Contratto con ciascun parte interessata. Un ulteriore novità rispetto al precedente Regolamento agenti è quanto previsto dall'articolo 8 in materia di Trasparenza. Sussiste un obbligo in capo ai Club ed ai Calciatori di comunicare, entro il 31 dicembre di ogni anno, i corrispettivi erogati ai Procuratori in forza dei Contratti di Rappresentanza sottoscritti. Entro il 31 marzo di ogni anno, la FIGC renderà noti i Procuratori che hanno svolto servizi per conto di Calciatori e/o Club nell'anno precedente rendendo altresì pubblici i dati relativi ai corrispettivi percepiti dai Procuratori ed i soggetti che li hanno corrisposti.

## **Articolo 20 RSTC Indennità di formazione**

*di Francesco Casarola*

La FIFA individua due strumenti per incentivare la crescita dei vivai e per favorire gli investimenti nelle strutture per la preparazione dei giovani calciatori: l'indennità di formazione ed il meccanismo di solidarietà. Il primo è regolato dall'art. 20 e dall'allegato 4. La regola generale disciplina quanto segue: l'indennità di formazione è dovuta alla Società di provenienza ed ai fini del calcolo occorre considerare i costi che verrebbero sostenuti dalla Nuova Società. Questa indennità è dovuta per la formazione e l'educazione di un calciatore cresciuto tra i 12 e i 23 anni. Il periodo di formazione di un calciatore potrebbe concludersi prima del compimento dei 21 anni e quindi l'indennità sarà dovuta fino al compimento di tale età ed ogni Federazione deve classificare le proprie società in 4 Categorie. La Circolare n.1249 del 2010 ha distinto e specificato i criteri come segue:- Categoria 1 (livello massimo, ossia centro di formazione di alto livello): Tutte le società di calcio di Serie A delle federazioni affiliate che investono mediamente importi simili nella formazione dei calciatori. - Categoria 2 (professionisti, ma a un livello inferiore): Tutte le società di Serie B delle federazioni affiliate nella categoria 1 e tutte le società di Serie A in tutti gli altri paesi in cui il calcio è uno sport professionistico. - Categoria 3: Tutte le società di terzo livello delle federazioni affiliate nella categoria 1 e tutte le società di Serie b in tutti gli altri paesi in cui il calcio è uno sport professionistico. - Categoria 4: Tutte le società di quarto livello e dei campionati inferiori delle federazioni affiliate nella categoria 1, tutte le società di terzo livello e dei campionati inferiori in tutti i paesi in cui il calcio è uno sport professionistico e tutte le società nei paesi in cui il calcio viene giocato solo a livello amatoriale. Il risultato che si ottiene da questo meccanismo viene individuato attraverso: la somma necessaria utilizzata per formare un calciatore per un anno, moltiplicata per un "fattore calciatore" medio che indica il rapporto fra il numero dei calciatori che bisogna formare per ottenere un calciatore professionista". L'indennità è dovuta (art. 2 Allegato 4): 1. quando un calciatore viene tesserato per la 1° volta come professionista ed il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dal tesseramento a tutte le società che abbiano contribuito alla sua formazione a partire dal 12° compleanno. Nel caso di trasferimenti successivi del calciatore Professionista, l'Indennità di formazione è dovuta esclusivamente alla Società di provenienza del calciatore; 2. quando un professionista viene trasferito fra società appartenenti a due

differenti Federazione (prima della fine della Stagione del suo 23° compleanno). Nel caso in cui non vi sia la possibilità di stabilire un legame tra il calciatore professionista e le società che lo hanno formato, o se dette società non si palesano entro 18 mesi dal primo tesseramento come Professionista, l'Indennità di Formazione è corrisposta alla Federazione del paese in cui il professionista ha ricevuto la formazione. Mentre l'indennità di formazione non è dovuta: - se la Società di provenienza risolve il contratto con il calciatore senza giusta causa; - se il calciatore è trasferito ad una società di Categoria 4; - se il professionista con il trasferimento riacquista lo Status di dilettante.

## **CORSI**

### **CORSO DI FORMAZIONE PER AGENTI DI CALCIATORE E MEDIATORI SPORTIVI**

La finalità del corso è quella di assistere i corsisti garantendo loro una idonea analisi e trattazione degli istituti relativi al trasferimento ed al tesseramento dei calciatori sia a livello nazionale che internazionale, della normativa sportiva nazionale ed internazionale e della normativa relativa alla giustizia sportiva. La metodologia didattica, specificamente elaborata, avrà specifica valenza nel costituire un bagaglio di esperienza necessario per intraprendere, nel migliore dei modi, l'attività di Agente di Calciatori o Mediatore Sportivo.

Ad Aprile a Roma e Milano ed a Maggio a Crotone

## **-NOVITA' E COMUNICAZIONI**

### **FIGC**

- Nuovo Regolamento Procuratori Sportivi emanato dal Consiglio Federale in data 1.04.2015 con comunicato ufficiale n. 190/A

- La FIGC ha modificato l'art. 51 del Regolamento LND per quanto concerne la tollerabilità delle misure dei campi nei campionati Juniores.

- LA FIGC ha nominato il nuovo presidente del Settore Giovanile e Scolastico Vito Tisci, ex presidente del C.R. PUGLIA